



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI COMODATO DEI TESTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 26/01/2004 N. 1 ART. 5 COMMI 1 – 2 – 3

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

ARTICOLO 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'INTERVENTO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 4 - TERMINI E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI COMODATO

ARTICOLO 5 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO

ARTICOLO 6 - SPESE AMMISSIBILI

ARTICOLO 7 - GESTIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 8 - RINVIO

ARTICOLO 9 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

- FINALITÀ -

Il presente regolamento, al fine di promuovere il diritto allo studio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), di seguito denominata legge, e ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere le istituzioni scolastiche statali e paritarie che erogano il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito a favore degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado.

ARTICOLO 2

- SOGGETTI BENEFICIARI -

Soggetti beneficiari sono gli/le alunni/e frequentanti le classi 1[^] e 2[^] dell' istituzione scolastica ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

ARTICOLO 3

- OGGETTO DELL'INTERVENTO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE -

I contributi regionali sono destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito erogato dalla scuola a favore degli alunni iscritti alle prime due classi rientranti nel ciclo della scuola di secondo grado.

Il servizio di comodato gratuito prevede le seguenti forniture:

- a) libri di testo anche in formato digitale in dotazione individuale pertinenti sia alle materie fondamentali che a quelle facoltative ad uso biennale;
- b) libri di testo anche in formato digitale in dotazione collettiva, compresi vocabolari e atlanti.

Non rientrano nel servizio di comodato gratuito i libri di testo e altro materiale didattico sostitutivo prodotti dalla scuola.

Nell'erogazione del servizio, la scuola assicura uniforme trattamento a tutti i rispettivi alunni.

E' in ogni caso consentito alle famiglie il riscatto dei libri di testo forniti in comodato gratuito; il costo del riscatto è fissato al 33% del prezzo di copertina dei libri medesimi e deve essere versato secondo le modalità indicate dall'Istituto.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LE FILANDIERE"

LICEO SCIENTIFICO – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE – LINGUISTICO – CLASSICO

Via Patriarcato n. 24 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. +39 (0)434 833863 fax. +39 (0)434 875422
cod. mecc. PNIS01100P c.f.: 91017910935
pnis01100p@istruzione.it pnis01100p@pec.istruzione.it
sito internet: www.liceilefilandiere.gov.it



ARTICOLO 4

- TERMINI E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI COMODATO -

La gestione del servizio è affidata ad una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, composta da personale docente ed ATA.

All'inizio di ogni anno scolastico l'istituto, acquisito il contributo regionale, procede all'acquisto dei testi da dare agli allievi in comodato d'uso.

I testi verranno assegnati ad ogni singolo allievo che, dopo aver preso visione del regolamento, avrà fatto esplicita richiesta di adesione al servizio di comodato, all'atto dell'iscrizione all'istituto.

Ogni singolo allievo, all'atto della consegna dei testi controfirmerà congiuntamente a chi esercita la potestà genitoriale una ricevuta dell'avvenuta ricezione. I testi dati in comodato, ove non riscattati, verranno restituiti al termine del loro ciclo di utilizzo.

I testi che verranno restituiti, saranno analizzati dalla commissione che ne valuterà insindacabilmente lo stato di conservazione. I testi che non dovessero risultare in buono stato (cioè privi di sottolineature, pagine strappate, copertina rovinata, piegature, macchie, disegni e scritte varie), non potranno essere restituiti e dovranno essere obbligatoriamente riscattati alle condizioni previste dall'art. 3 comma 5 del presente regolamento.

ARTICOLO 5

- GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO -

La gestione amministrativa contabile del servizio è affidata al Direttore SS.GG.AA.

Nessun acquisto di libri potrà essere effettuato se non è stato precedentemente erogato all'istituzione scolastica il finanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Direttore SS.GG.AA. garantisce la gestione del servizio nel pieno rispetto della normativa prevista.

ARTICOLO 6

- SPESE AMMISSIBILI -

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda:

- spese riferite all'acquisto dei libri di cui all'articolo 3 comma 2 a cui si riserva l'85% del contributo regionale. Le somme versate dagli studenti ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente regolamento andranno ad aumentare il budget annuale per l'acquisto dei libri di cui all'articolo 3 comma 2;
- oneri di organizzazione e gestione del servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, per un importo non superiore al 15% del finanziamento regionale, conformemente a quanto disposto dalla Giunta Regionale con delibera nr. 336 del 01/03/2019.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) eventualmente sostenuta dalla scuola è ammissibile solo qualora non sia dalla stessa recuperabile.

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ammissibile esclusivamente in relazione alle retribuzioni del personale effettivamente adibito alle attività di organizzazione e gestione del servizio in oggetto.

Le spese sostenute devono essere comprovate da fatture ovvero, qualora ciò non risulti possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente quietanzati entro il termine previsto per la chiusura del rendiconto di cui all'articolo 7.

La documentazione giustificativa e probatoria delle spese sostenute deve essere tenuta agli atti dalle scuole e può essere richiesta dalla Regione in sede di controllo e verifica ispettiva.

ARTICOLO 7

- GESTIONE FINANZIARIA -

La gestione finanziaria delle risorse assegnate dalla Regione all'istituzione scolastica si svolge sulla base di un rendiconto contabile annuale ed è improntato a criteri di efficacia ed efficienza.

L'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio è iscritto come posta di entrata per l'esercizio finanziario dell'anno successivo.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LE FILANDIERE"

LICEO SCIENTIFICO – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE – LINGUISTICO – CLASSICO

Via Patriarcato n. 24 – 33078

Tel. +39 (0)434 833863

cod. mecc. PNIS01100P

pnis01100p@istruzione.it

sito internet:

San Vito al Tagliamento (PN)

fax. +39 (0)434 875422

c.f.: 91017910935

pnis01100p@pec.istruzione.it

www.liceilefilandiere.gov.it



ARTICOLO 8

- RINVIO -

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

ARTICOLO 9

- MODIFICA DEL REGOLAMENTO -

Detto regolamento recepirà automaticamente ogni eventuale variazione alla Legge Regionale nr. 1 del 26/01/2004 art. 5 commi 1 – 3, e al Regolamento attuativo e ogni altra disposizione contenuta in altra fonte normativa e/o indicazione operativa relativa al servizio, emanata dalla Regione Friuli Venezia Giulia.